

NOTA INFORMATIVA

I QUESITI SUL GREENING E LE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nell'ambito del regime dei Pagamenti Diretti, l'applicazione delle misure che gli agricoltori devono rispettare per ricevere il cosiddetto pagamento greening ha sollevato molte domande e dubbi da parte degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali. Con questa nota si propone una sintesi dei quesiti e delle risposte intercorsi fra gli Stati Membri e la Commissione Europea.

Quesito - localizzazione delle unità aziendali sottoposte ai vincoli greening

Uno dei quesiti riguarda le percentuali da rispettare ai sensi dell'articolo 44 dell'atto di base sui Pagamenti Diretti (Reg. (UE) n. 1307/2013), ovvero la diversificazione delle colture. Il quesito rappresenta una richiesta di chiarimento sul metodo di calcolo delle percentuali nei casi in cui i seminativi si trovino in unità differenti e discontinue della stessa azienda.

Risposta - A tal proposito la Commissione ha chiarito che la definizione di "azienda"¹ del regolamento conferma chiaramente che ci si riferisce all'intero Stato Membro e non a una regione o ad altre delimitazioni geografiche. Quindi il calcolo della diversificazione deve essere fatto sull'intera azienda, a prescindere dalle eventuali differenti dislocazioni delle unità aziendali. Questa interpretazione potrebbe avere delle notevoli implicazioni per le situazioni nelle quali l'azienda agricola ha terreni sparsi sul territorio nazionale, in particolare nei casi in cui l'azienda possiede superfici a pascolo in aree di montagna diverse da quelle dove pratica l'attività agricola sui seminativi.

Quesito - applicazione della diversificazione e delle EFA sui vivai

Gli Stati membri hanno chiesto la conferma che gli obblighi della diversificazione e delle EFA debbano essere rispettati sui seminativi e quindi sui terreni utilizzati per colture agricole, *set-aside* e serre, a esclusione dei vivai. L'articolo 44 indica che la diversificazione deve essere applicata sui seminativi dell'azienda, e l'articolo 46 specifica che le *Ecological Focus Areas* devono rappresentare almeno il 5% dei seminativi dell'azienda.

Risposta - La Commissione ha risposto che, sulla base della definizione fornita all'articolo 4(1) (g) dell'atto di base², i vivai fanno parte delle colture permanenti, e pertanto queste aree sono escluse dagli obblighi del greening. Tale applicazione rappresenta uno dei risultati del negoziato che ha seguito la riforma della PAC, in quanto inizialmente, nella proposta della Commissione dell'ottobre 2011, il greening sarebbe stato applicato anche sulle superfici con colture permanenti.

Quesito – colture permanenti ai fini della diversificazione e delle EFA

¹ L'articolo 4(1)(b) del Reg. (UE) n. 1307/2013 definisce "azienda" tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato Membro.

² "Colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno 5 anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.

Culture non-legnose come carciofi, asparagi, rabarbaro e miscanto, rientrano tra le colture permanenti?

Risposta: Il 13 novembre 2014 la Commissione ha confermato che piante come carciofi, asparagi, rabarbaro e miscanto sono colture permanenti perché sono colture fuori avvicendamento, che occupano il terreno per almeno 5 anni e forniscono raccolti ripetuti.

Quesito – diversificazione

Nell'ambito delle esenzioni dalla pratica della diversificazione, il mais può essere considerato come pianta erbacea da foraggio?

Risposta: il Reg. (UE) n. 1307/2013 definisce "erba o piante erbacee da foraggio" tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato Membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali. Di conseguenza il mais non può essere considerato come pianta erbacea da foraggio.

Quesito – diversificazione

Quali sono le esenzioni per gli allevatori che coltivano erba e/o foraggio?

Risposta: la diversificazione non si applica per le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi rimanenti non siano superiori a 30 ettari. Inoltre, qualora l'erba o le altre piante da foraggio occupino più del 75% dei seminativi, i terreni a riposo possono essere considerati come coltura principale. Quindi sui seminativi rimanenti ci dovranno essere almeno due colture (e non tre) e la coltura principale non deve occupare più del 75% di questa superficie. In questo modo, la quota da destinare alla terza coltura sarebbe al massimo pari al 6-7%, in base alla situazione dell'azienda.

Quesito – diversificazione

Fermo restando che l'agricoltore sta rispettando il numero di colture e la loro percentuale di occupazione del suolo, se da un controllo in loco (o telerilevamento) risulta che l'agricoltore sta coltivando una coltura differente da quella che ha dichiarato in Domanda Unica, sta rispettando gli obblighi della diversificazione?

Risposta: se un controllo in loco (o telerilevamento) rivela che durante il periodo di coltivazione i requisiti della diversificazione sono rispettati ma con colture differenti da quelle dichiarate, gli obblighi si considerano rispettati. Ai fini della verifica della corrispondenza con i requisiti della diversificazione, gli Stati membri informano gli agricoltori sul periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle quote delle diverse colture. In questo senso, le colture interessate devono essere presenti e controllabili nel periodo indicato ovvero deve essere possibile una verifica univoca durante il controllo in loco.

Quesito - qualificazione degli Eucalyptos ai fini EFA

La domanda riguarda se si possano includere tra i boschi cedui a rotazione rapida, ai fini del raggiungimento delle EFA, alcune specie che non sono autoctone ma che sono state introdotte nel Paese più di duecento anni fa, per esempio gli Eucalyptus.

Risposta - A tale quesito la Commissione ha risposto che l'Eucalyptus è una specie non indigena, per questo non è stata inclusa nella lista delle EFA. Quindi non è possibile considerarla come specie facente parte dei boschi cedui a rotazione rapida ai fini delle EFA.

Quesito - EFA

Come bisogna considerare gli elementi caratteristici del paesaggio o le fasce tampone che si trovano tra due parcelle di seminativi? Tali elementi caratteristici potrebbero trovarsi tra due parcelle dichiarate dallo stesso agricoltore o tra due parcelle dichiarate da due diversi agricoltori.

Risposta: gli elementi caratteristici adiacenti a seminativi possono essere usati per rispettare i requisiti EFA a condizione che essi rispettino le dimensioni massime e minime stabilite all'articolo 45(4) dell'atto delegato e che siano a disposizione dell'agricoltore. Quando l'elemento caratteristico rispetta le dimensioni, esso può essere dichiarato o da uno o da entrambi gli agricoltori proporzionalmente alla parte a loro disposizione.

Quesito - qualificazione degli alberi ai fini EFA

Se un albero isolato è localizzato nel margine di un campo, l'albero isolato può essere considerato EFA solo se l'area ($20m^2$ per albero) è dedotta dall'area del margine del campo EFA?

Risposta: come principio generale, la stessa superficie può essere considerata una sola volta ai fini dei requisiti EFA. Quindi, tale superficie può essere considerata o come margine del campo o come albero isolato localizzato su seminativi.

Quesito - qualificazione dei terreni a riposo ai fini EFA

I terreni lasciati a riposo classificati come EFA possono essere pascolati?

Risposta: sulla base dell'articolo 45(2) dell'atto delegato, sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi attività agricola, compreso quindi il pascolamento.

Quesito - Colture azotofissatrici

Se una siepe è adiacente a una coltura azotofissatrice, sia la siepe che la coltura azotofissatrice possono essere qualificate come EFA?

Risposta: entrambi gli elementi possono essere considerati EFA. La siepe può essere considerata separatamente rispetto alla superficie con la coltura azotofissatrice.

Quesito - Colture azotofissatrici

Se un agricoltore dichiara una coltura azotofissatrice come EFA, può dichiarare la stessa area, lo stesso anno, come una coltura intercalare EFA?

Risposta: No.

Quesito - Colture azotofissatrici

In riferimento all'articolo 45(10) dell'atto delegato sui Pagamenti Diretti, è possibile inserire semi misti di colture azotofissatrici e altre colture all'interno della lista delle colture azotofissatrici?

Risposta: no. L'articolo 45(10) non prevede, ai fini della determinazione delle EFA, la possibilità di mescolare colture azotofissatrici con altre specie, per esempio specie erbose.

Quesito - Prati permanenti

Gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 del regolamento di base si applicano solo sugli ettari ammissibili dell'agricoltore o anche sugli ettari non ammissibili (ad esempio sui prati permanenti con più di 100 alberi)?

Risposta: l'implementazione dell'articolo 45 si applica solo sugli ettari ammissibili dell'azienda dichiarati dall'agricoltore.

Quesito – Greening e sostegno accoppiato

Se un agricoltore rispetta i requisiti EFA tramite la produzione di soia (coltura azotofissatrice), e ottiene il pagamento accoppiato per le colture proteiche, tale situazione è da considerare come un doppio finanziamento?

Risposta: l'articolo 45(10) dell'atto delegato indica che lo Stato membro stabilisce una lista di colture azotofissatrici e che questa lista deve contenere le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano a migliorare la biodiversità.

La stessa coltura può essere ammissibile sia per il pagamento accoppiato che per il greening poiché gli obiettivi assegnati ad ognuno di questi schemi sono diversi. Proprio per quest'ultimo motivo, i criteri per definire le colture ammissibili ai due schemi sono diversi. In particolare, la decisione di premiare le colture proteiche tramite il sostegno accoppiato deve essere basata su criteri legati al loro elevato contenuto di proteine e non alle loro caratteristiche e importanza come colture azotofissatrici.
